

Marianna Mauro

**Natura economica
e rilevazione contabile
dell'operazione
di cartolarizzazione
dei crediti bancari**



Copyright © MMV
ARACNE EDITRICE S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

00173 Roma
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
(06) 93781065

ISBN 88-548-0123-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

I edizione: maggio 2005

INDICE - SOMMARIO

<i>Introduzione: La Cartolarizzazione dei crediti: il panorama italiano e quello internazionale.....</i>	<i>7</i>
--	----------

PARTE PRIMA

LA NATURA ECONOMICA DELLA SECURITIZATION

1. Gli obiettivi dell'operazione.....	15
2. Il contributo alla gestione dei Rischi.....	20
2.1 I rischi finanziari.....	20
2.2 Il rischio di credito.....	21
2.3 Il rischio di mercato.....	22
2.4 Il rischio operativo.....	24
3. Gli aspetti tecnici dell'operazione: le fasi della cartolarizzazione.....	26
3.1 Le principali tipologie di crediti cartolarizzabili.....	30
3.2 La natura dei titoli emessi.....	35
4. I rapporti tra i soggetti coinvolti.....	36
4.1 Originator: i potenziali benefici.....	37
4.2 La società per la cartolarizzazione dei crediti. L'esperienza italiana ed internazionale.....	38
4.3 Gli altri soggetti coinvolti.....	41

PARTE SECONDA

TRATTAMENTO CONTABILE

1. La rappresentazione contabile: l'esperienza italiana ed internazionale.....	44
2. La Cessione dei Crediti.....	46
2.1 La cessione dei crediti e la disciplina di vigilanza.....	50
3. Il Cessionario: rapporti tra società e informazione di bilancio aggregato.....	52
4. La contabilizzazione dell'operazione: disciplina nazionale ed internazionale a confronto.....	54
4.1 La disciplina nazionale.....	55
4.2 L'applicazione dello IAS 39.....	57
4.3 Analisi dei risultati.....	60
5. I limiti dell'approccio italiano: la rappresentazione degli aspetti formali	61
5.1. La rappresentazione della sostanza economico – finanziaria dell'operazione.....	62
6. L'applicazione degli standard internazionali: alcune osservazioni critiche.....	63
<i>Indice delle opere citate.....</i>	<i>65</i>

Introduzione: La Cartolarizzazione dei crediti: il panorama italiano e quello internazionale.

Sebbene la cartolarizzazione dei crediti sia conosciuta e utilizzato in ambito internazionale fin dagli anni '70 è divenuta oggetto di indagine in Italia solo con l'introduzione della legge 130/99 che ha eliminato gli ostacoli all'applicazione di questa tecnica.

L'operazione di cartolarizzazione, nella sua accezione tradizionale¹, presuppone l'esistenza di un pacchetto di crediti con caratteristiche omogenee in termini di vita residua, tasso di interesse e piani di ammortamento su cui fondare l'emissione delle quote che li rappresentano o di titoli negoziabili sul mercato finanziario².

In termini operativi la cartolarizzazione prevede che un soggetto titolare di un pool di crediti (*Originator*) li venda ad una società veicolo che emette strumenti finanziari (*Asset Backed Securities*) garantiti dai crediti acquisiti. Gli strumenti collocati a mezzo di una banca d'affari (*Investment Bank*) sono sottoposti ad un rating e per aumentare il grado di accettazione del mercato intervengono altri intermediari (*Credit Enhancer*) a prestare garanzie³.

I vantaggi della cartolarizzazione sono molteplici. Innanzitutto rappresenta, in alcuni casi, un'alternativa al credito ingenerando un parziale processo di disintermediazione; essa è in grado di trasformare

¹ L'indagine non prenderà in considerazione la *Synthetic Securitization* nell'ambito della quale viene trasferito il rischio dei crediti senza il trasferimento di attività.

² "...securitization is defined as the process which takes place when a lending institution's assets are removed in one way or another from the balance sheet of that lending institution and are funded instead by investors who purchase a negotiable financial instrument evidencing this indebtedness, without recourse (or in some cases with limited recourse) to the original lender". HENDERSON-SCOTT, *Securitization*, 1988, p. 2.

³ "La cartolarizzazione consiste, in sintesi, nella cessione a una società (definita *Special Purpose Vehicle - SPV*) di crediti (o di altre attività finanziarie) idonei a produrre flussi di cassa periodali. La società veicolo reperisce le risorse necessarie all'acquisto delle attività sottostanti emettendo titoli negoziabili e collocabili sui mercati mobiliari; tali titoli sono rimborsati nella quota capitale e remunerati nella quota interessi attraverso i flussi di cassa prodotti dalle attività cedute", ARTALE-PAMAPANA-RAJOLA, *Guida alla Securitization*, 2000, p. 19.

crediti, i cui flussi di cassa sono futuri, in titoli facilmente negoziabili sul mercato; in particolare, per le banche, rappresenta una forma alternativa ai tradizionali canali di raccolta diretta. L'operazione si presenta interessante, soprattutto, per la gestione dei rischi dal momento che il cedente (*Originator*) non gestisce direttamente i rischi dell'attività ma li trasferisce sugli investitori istituzionali. Inoltre la cessione e la susseguente eliminazione dal bilancio di crediti ad alto rischio ridimensiona l'attività bancaria migliorando il coefficiente di solvibilità.

La presenza di un veicolo (*SPV*) prevede che l'operazione possa avvenire secondo due diverse modalità:

- *pass trough*, in cui si realizza un semplice deposito di crediti presso lo SPV con la conseguenza che gli investitori acquistano direttamente la titolarità dei crediti stessi diventando, pro quota, proprietari dello SPV che assume forma di un fondo comune di investimento le cui quote sono rappresentate dalle ABS;
- *pay trough*, in cui i crediti sono ceduti all'intermediario che diventando legittimo proprietario emette titoli di debito garantiti dal pool di attività⁴.

Pertanto la disciplina italiana sembra rifarsi ad una struttura *pay trough* anche se una norma di chiusura prevede l'estensione dell'ambito di applicazione ad operazioni realizzate attraverso la cessione a fondi comuni di investimento aventi ad oggetto crediti.

Ad eccezione del Regno Unito che opta per entrambi le strutture e dove l'elevato grado di innovazione finanziaria dei mercati ne ha generato diverse varianti, Francia e Spagna sfruttano il modello del *pass trough securities*, la prima attraverso i *Fonds Communs de Créance*, veicoli ad oggetto esclusivo e creati appositamente per singole operazioni gestiti e controllati da una società di gestione, i cui titoli rappresentano quote del fondo; la seconda attraverso *Fondos de Titulacion Hipotecaria*, creati appositamente e gestiti da società di gestione.

Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti hanno trovato, anche in Italia, ampia diffusione, seppure in ritardo rispetto agli altri paesi ed

⁴ BIFFIS-SANTESSO, *Il bilancio delle banche*, 1999, p. 78.

in particolare agli Stati Uniti dove l'operazione ha avuto origine e si è sviluppata.

Diversi sono i motivi per i quali la tecnica si è maggiormente sviluppata negli Stati Uniti. Innanzitutto va considerata la forte spinta da parte degli enti pubblici. Le origini, infatti, possono farsi risalire agli anni '70 con le prime emissioni di *Mortgage backed securities* (MBS), cioè titoli garantiti da mutui ipotecari, da parte delle agenzie federali statunitensi. È risultato molto più agevole per gli operatori americani trasferire la cartolarizzazione su altri tipi di assi dopo che un efficiente mercato di MBS era stato creato⁵.

Un altro elemento che ha contribuito allo sviluppo della securitization negli Stati Uniti è rappresentato dalla separazione tra l'attività di *banking* tradizionale, destinata alla raccolta del risparmio e alla concessione di finanziamenti, e di *securities business*, orientata alla ricerca di forme di investimento innovative⁶.

Se il mercato statunitense rappresenta il modello a cui riferirsi per le analisi e le valutazioni in merito all'operazione di cartolarizzazione⁷ è necessario considerare la situazione dei mercati finanziari continentali per comprendere lo sviluppo e l'evoluzione intervenuta in Europa.

Ad accezione del Regno Unito, in cui si sono sviluppate forme di forme di cartolarizzazione molto evolute⁸, la cartolarizzazione non ha

⁵ La tecnica, infatti, ha perso presto la natura pubblicitaria, che ne aveva caratterizzato gli esordi, estendendosi ad altri settori produttivi. In particolare agli inizi degli anni '90 la *Security Stock Exchange* (SEC) ha modificato l'*Investment Company Act* del 1940, autorizzando l'emissione di ABS, secondo la struttura utilizzata per le precedenti emissioni di MBS, da parte di soggetti diversi dalle agenzie governative, SIMPSON, "Developments in the U.S. Financial System since Mid-1970s", *Federal Reserve Bulletin*, Gennaio 1998, p. 10.

⁶ DE ANGELI-ORIANI, *Securitization*, 2000, p. 245.


⁷ "The securitization of mortgage in the United States is quite simply the most important example of the process of securitization. This importance is due partly to the sheer volume of mortgage which have received this treatment, but also to the way in which investment bankers have sought to transplant their methods both overseas and to other market sectors such as car loans and credit card receivables", HENDERSON-SCOTT, *Securitization*, 1988, p. 26.

⁸ "Col tempo....si sono andate manifestando nuove forme di securitization, di origine britannica, definite *modern securitization*, in cui, fermo rimanendo lo

trovato una così ampia diffusione in Europa come nel mercato statunitense; infatti mentre nel mercato europeo le emissioni di ABS hanno raggiunto, nei primi tre trimestri del 2004, un valore pari a 78.000 milioni di euro, quelle sul mercato statunitense sono state pari a 904.000 milioni di dollari⁹.

Per ciò che riguarda l'Europa il Regno Unito, con il 47% delle emissioni totali nei primi tre trimestri del 2004, rappresenta sicuramente il mercato più ampio per quel che riguarda gli attivi cartolarizzate (v. Fig. 1).

Figura 1. Il mercato europeo della cartolarizzazione dei crediti



Fonte: *European Securitization Forum*

Le ragioni di tale divario sono molteplici: innanzitutto si pensi al ritardo con cui tale tecnica è stata importata in Europa e al diverso

schema base dell'operazione già accennata, oggetto di cartolarizzazione sono i crediti legati a business di persone fisiche o giuridiche. Si segnalano poi, con sempre maggior frequenza, più evolute forme di cartolarizzazione, quali le *synthetic securitization* e le cartolarizzazioni *repackaging*, le quali si fondano invece sull'acquisto del portafoglio titoli già esistente e sulla successiva ristrutturazione delle scadenze nei pagamenti come della struttura creditizia sottostante al fine di differenziare i flussi di cassa e modificare la soglia di *credit risk* ovvero creare, nell'ambito della medesima cartolarizzazione, una pluralità di tipologie di titoli, aventi scadenza, rating e grado di rischi diversi", RUMI, *Securitization*, 2001, p. 13.

⁹ *The Bond Market Association*

grado di innovazione finanziaria esistente nei mercati americani rispetto a quelli continentali¹⁰.

In Italia, d'altro canto, mancava un riferimento normativo che per l'operazione. Per comprendere l'evoluzione del mercato italiano della securitization è necessario considerare due fasi temporali: quella prima dell'introduzione della nuova disciplina e il secondo semestre del 1999, durante il quale si è registrata un'ampia diffusione della tecnica (v. Tab.1).

Tabella 1. Il mercato italiano della cartolarizzazione

Operazioni poste in essere in Italia (1994-1998) ^(a)		Operazioni poste in essere in Italia (1999-2004) ^(b)	
1994-1998	mld./lire	1999-2004	ml./euro
1994	870	1999	9.000
1995	450	2000	11.900
1996	878	2001	19.600
1997	1.521	2002	14.000
1998	1.753	2003	10.400
		2004	13.400

Fonti: ^(a) Artale-Pamapana-Rajola, *Guida alla Securitization*; ^(b) Banca d'Italia, *Bollettino Statistico I-2005*

Prima dell'introduzione della legge 130/99 la cartolarizzazione dei crediti era ostacolata dalla mancanza di una disciplina di riferimento e dalla presenza di alcune norme che ne impedivano una semplice esecuzione; le aziende italiane che volevano utilizzare la tecnica dovevano fare ricorso, per la cessione dei crediti, a veicoli con sede legale all'estero e ad *investment bank* straniere dotate del *know how* necessario per gestire l'operazione¹¹. Infatti, per eludere le

¹⁰ DE ANGELI-ORIANI, *Securitization*, 2000, p. 255.

¹¹ "...occorre aggiungere, quali cause del ritardo nell'utilizzo della securitization in Italia, la scarsa conoscenza della tecnica da parte non solo degli intermediari finanziari, che rendeva loro difficile valutare la convenienza economica di una possibile realizzazione della stessa, ma anche da parte degli investitori italiani, in difficoltà nella valutazione di strumenti di investimento innovativi a loro offerti. Secondariamente, la scarsa diffusione e conoscenza del rating, unitamente alla limitata presenza, rispetto ad altri paesi, di operatori

disposizioni civilistiche e fiscali¹² restrittive, l'operazione si svolgeva secondo due modalità: attraverso il ricorso a SPV costituiti in stati esteri dotati di normative fiscali vantaggiose, oppure mediante l'interposizione tra il cedente e gli investitori, di due soggetti; il primo acquistava i crediti, costituito in Italia, e la seconda residente all'estero che si occupa dell'emissione di ABS.

Solo nel 1999 l'operazione è stata disciplinata con l'emissione della legge n. 130 che definisce un quadro normativo di riferimento risolvendo, anche, una serie di problemi esistenti. Innanzitutto viene disciplinata la società per la cartolarizzazione dei crediti.

Con l'emissione della nuova legge il mercato, anche in Italia, ha trovato un certo vigore testimoniato dal lancio di diverse operazioni di cartolarizzazione.

Sebbene la legge si riferisca alle operazioni cartolarizzazione realizzate da ogni tipo di originator italiano, sembra che il dettato normativo si adatti alla realtà bancaria.

È la stessa relazione del disegno di legge alla camera dei deputati che individua le finalità della legge evincendone la destinazione bancaria/creditizia. La relazione fa riferimento al miglioramento della efficienza allocativa del sistema finanziario, alla ricomposizione del portafoglio delle banche, al miglioramento della struttura creditizia del mercato. Infatti la stessa legge ha previsto benefici fiscali per le cessioni di crediti in sofferenza realizzate entro due anni dalla entrata in vigore della legge. Questo è uno dei motivi alla base del boom di cartolarizzazione registrate subito dopo l'entrata in vigore della legge.

La legge, colmando il ritardo rispetto agli altri paesi europei e soprattutto di Common Law, ha reso possibile strutturare un'operazione di cartolarizzazione integralmente in Italia.

Per la realizzazione di tali scopi il legislatore ha previsto uno strumento flessibile incentrato sullo Spv di origine anglo americana, consentendone l'applicabilità, con un semplice richiamo alle "altre

istituzionali, riservava il mercato delle ABS ad investitori altamente specializzati", DE ANGELI-ORIANI, *Securitization*, 2000, p. 283.

¹² Il codice civile, nella sua precedente configurazione, all'art. 2410 conteneva il divieto di emettere obbligazioni per un ammontare superiore al capitale sociale e alle riserve; inoltre il regime fiscale degli interessi sui titoli prevedeva l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 27%.

operazioni”, a modelli incentrati sui fondi comuni di investimento di origine franco-iberica e su quelli realizzati mediante concessione di finanziamento, *subparticipation*¹³. Nulla si dice in merito alle operazioni di cartolarizzazione sintetica (*synthetic securitization*).

L’ambito di applicazione della nuova legge riguarda le operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di “*crediti pecuniari*”, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco qualora si tratti di una pluralità di crediti. Affinché l’operazione rientri nella nuova disciplina è necessario che il cessionario sia “*una società per la cartolarizzazione dei crediti*” e che le somme corrisposte dai debitori siano destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli stessi. È necessario “*separare i patrimoni*” in modo che i crediti relativi ad ogni operazione siano del tutto separati da quello relativo alle altre operazioni.

Fondamentale per lo sviluppo della tecnica in Italia è stata la creazione di un nuovo segmento, da parte della Borsa Italiana Spa, dedicato agli scambi di ABS, euroobbligazioni e obbligazioni di emittenti esteri; la costituzione dell’*Euromot* (segmento del *MOT*, mercato telematico dei titoli di stato e delle obbligazioni, su cui vengono trattate le ABS) costituisce un passo avanti verso la diffusione delle *asset-backed-securities* anche tra i piccoli investitori italiani.

L’aspetto problematico più rilevante per la realizzazione dell’operazione è rappresentato dall’articolazione della struttura dell’operazione soprattutto con riferimento agli accordi che regolano gli impegni e le garanzie che il cedente concede direttamente o indirettamente al cessionario. Infatti le caratteristiche tecniche dell’operazione sono rilevanti ai fini della rappresentazione in bilancio dell’operazione tanto per il cedente che per il cessionario.

Tutto ciò in considerazione del cambiamento epocale che vedrà l’applicazione dei principi contabili internazionali che offrono per

¹³ Si tratta di una forma tecnica nota come *subparticipation* e che consiste nella cessione di un finanziamento all’originator da parte del veicolo a fronte dell’emissione di titoli; la restituzione del finanziamento è contrattualmente condizionata al pagamento, da parte dei debitori principali, di una massa di crediti che, pur se correlati ai titoli emessi dallo *spv*, restano di proprietà dell’*originator*.

l'operazione una soluzione contabile diversa a quella adottata fino ad oggi in Italia.

1. Gli obiettivi dell'operazione

La valutazione dell'opportunità di generare un processo di titolarizzazione non può prescindere dall'analisi dei potenziali benefici che scaturiscono dalla emissione di ABS¹. Il processo che conduce a tale scelta non è generalizzabile poiché dipende dai soggetti *originator* e dagli obiettivi che si intendono perseguire con l'operazione. Per una banca, in particolare, la scelta dipende da fattori quali la composizione dei crediti stessi, dalla loro qualità, dalla scadenza media e dal loro tasso.

Un elemento, non trascurabile, che ha contribuito alla diffusione, anche in Italia, dell'operazione di cartolarizzazione è rappresentato dai benefici di tipo fiscale concessi ai soggetti bancari che cedevano, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, crediti in sofferenza. Infatti secondo l'art.6 della legge 130/99 le diminuzioni di valore registrate su attivi ceduti potevano essere imputate direttamente a riserve patrimoniali, se relative a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla entrata in vigore della legge; essi andavano imputati al conto economico, in quote costanti, all'esercizio in cui si sono registrate tali perdite di valore e ai quattro successivi.

Tra gli obiettivi conseguibili attraverso la cartolarizzazione un notevole ruolo assume la possibilità di rimuovere gli attivi ceduti dal complesso dei crediti iscritti in bilancio per migliorare la struttura patrimoniale ed ottenere, in questo modo, una maggiore flessibilità. Gli obiettivi che una banca vuole perseguire possono essere molteplici; tra di essi:

- ottenimento di liquidità da utilizzare per nuovi investimenti;
- alleggerimento dei coefficienti di solvibilità;
- diminuzione dell'aleatorietà dell'attivo attraverso l'eliminazione di posizioni rischiose;
- miglioramento della gestione del rischio di tasso di interesse attraverso l'emissione di ABS (*asset backed securities*) che consentono di gestire il divario di scadenze tra attivo e passivo².

¹ DE ANGELI-ORIANI, *Securitization*, 2000, p. 166.

² LA TORRE, *Securitization e banche*, 1995, pp. 73-75.

La securitization può rilevarsi come uno strumento di raccolta alternativo all'indebitamento bancario attraverso l'incasso anticipato dei crediti³; essa rappresenta una forma per l'approvvigionamento di capitale alternativa alla emissione di prestiti obbligazionari o all'opportunità di operare variazioni di capitale. La tecnica, inoltre, ampliando la gamma di offerta per gli investitori può consentire un ulteriore sviluppo del mercato⁴.

Nonostante la tecnica riduca la dipendenza dell'originator dalle forme "tradizionali" di *funding* la cessione di crediti ha effetti positivi anche sul costo dell'indebitamento. Infatti attraverso la cessione di crediti in sofferenza, e con il parziale trasferimento del rischio di insolvenza sul mercato, l'*originator* migliora la propria redditività⁵; a seguito del cambiamento della struttura finanziaria e del profilo di rischio l'intermediario può reperire risorse finanziarie di debito o di capitale a minor costo.


In ogni caso quando l'operazione di securitization trae origine dalla necessità di trovare una forma alternativa di finanziamento, per valutarne la convenienza, è necessario confrontare l'onerosità dei finanziamenti attinti nelle diverse forme con quella associata all'ottenimento di risorse attraverso la cartolarizzazione (v. Fig. 1).

³ SARACENO, *L'attività bancaria*, 1971, p.31.

⁴ RUMI, *Securitization*, 2001, pag. 48.

⁵ DELL'ATTI, *La redditività della gestione bancaria*, 1993, p. 80.

Figura 1: Confronto onerosità ABS/Strumenti tradizionali.



Fonte: De Angeli-Oriani, *Securitization*, 2000, p. 171. Elaborato da J.A. Rosenthal, J.M. Ocampo, *Securitization of credit. Inside the new technology of Finance*, Wiley & Sons, Inc., New York, 1988, p. 233.

La cartolarizzazione dei crediti consente di migliorare i *ratios di capital adequacy*, intervenendo sulla composizione qualitativa e quantitativa dei crediti dello stato patrimoniale in modo da modificarne il livello di rischiosità.

Assume notevole importanza, nello schema di *capital adequacy* definito dalla Banca d'Italia, il coefficiente di solvibilità che mira a garantire l'adeguatezza patrimoniale delle banche in relazione al rischio creditizio da esse sostenuto.

Il rapporto si calcola attraverso una media ponderata delle voci iscritte all'attivo dello stato patrimoniale; in particolare il valore è calcolato ponendo al numeratore del rapporto l'ammontare del patrimonio di vigilanza⁶, mentre il denominatore è costituito dalle attività in bilancio e fuori bilancio ponderate per il rischio.

⁶ "Il patrimonio di vigilanza è l'aggregato patrimoniale utile al rispetto delle norme di vigilanza prudenziale che legano gli spazi operativi della banca alla disponibilità di un patrimonio aggregato. La sua attuale composizione è stabilita dalle Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel dicembre 1991 allo scopo di allineare la nostra disciplina alle disposizioni comunitarie in materia di fondi

Dal momento che la cartolarizzazione consente di cedere le attività a più alto rischio è possibile definirla come un mezzo per poter influenzare positivamente il rapporto⁷.

Il Nuovo accordo di Basilea (*Basilea 2*) sull'adeguatezza patrimoniale, la cui entrata in vigore è prevista per il 2006 innova l'accordo del 1988 (*Basilea 1*). Nella nuova formulazione dell'Accordo, le regole che definiscono il numeratore del rapporto patrimoniale – o, in altri termini, il patrimonio a fini di vigilanza – restano invariate. Del pari, non viene modificato il coefficiente minimo di patrimonializzazione dell'8%. Di conseguenza, i cambiamenti intervengono in ciò che attiene alla definizione di attività ponderate per il rischio, ovvero nelle metodologie impiegate per misurare i rischi in cui incorrono le banche. I nuovi metodi per il calcolo delle attività ponderate sono volti a migliorare la valutazione della rischiosità da parte delle istituzioni bancarie e, pertanto, a rendere più significativi i coefficienti patrimoniali che da quella derivano (v. Box 1).

propri degli enti creditizi”..... Si compone di elementi positivi e negativi e viene operata una distinzione tra capitale primario e supplementare “per cogliere la diversa qualità degli elementi patrimoniali e imporre limiti di ammissibilità alle componenti secondarie. Il capitale primario accoglie il capitale di rischio apportato dai soci (capitale sociale e sovrapprezzi di emissione) o creato dalla gestione (utili accantonati ai fondi di riserva); il capitale supplementare accoglie il capitale originato dall'adeguamento dei valori di bilancio al processo inflativo (riserve di rivalutazione monetaria) e da accantonamenti prudenziali relativi a rischi solo eventuali, nonché particolari forme di finanziamento la cui natura si colloca nel continuo fra il capitale di rischio e il capitale di debito”, ONADO (a cura di), La banca come impresa, 1996, p. 453.


⁷ GUALANDRI, *Basilea 2*, Banche e Banchieri nr. 5/2003

Box 1: Calcolo del rischio secondo Basilea 2

Si consideri un prestito effettuato ad un'impresa privata, senza garanzia, per un valore pari ad 1 milione di euro.

È necessario determinare innanzitutto l'*attivo ponderato*; si ipotizza che per i prestiti non garantiti – privi di *rating* - il coefficiente di ponderazione sarà del 100%; l'attivo ponderato è pari ad 1 milione. Le regole prevedono una *percentuale di patrimonializzazione* fissa pari all'8% del valore ponderato che in questo caso è pari ad 80.000 euro che rappresenta il valore del patrimonio che deve essere certo.

Ipotizzando un patrimonio di vigilanza di 100.000 euro la differenza (100.000-80.000) rappresenta, per le banche, la possibilità di aumentare gli impieghi rischiosi.



Se invece il patrimonio di vigilanza fosse pari a 70.000 si dovrebbe ridurre il portafoglio od orientarsi verso impieghi meno rischiosi.

Il nuovo accordo prevede un trattamento specifico per le operazioni di cartolarizzazione. Il Comitato riconosce che la cartolarizzazione comporta, per sua stessa natura, il trasferimento a terzi della proprietà e/o del rischio associati con le esposizioni creditizie di una banca e quindi ha ritenuto definire un nuovo schema, meno vulnerabile, ad "*arbitraggi prudenziali*".

2. Il Contributo alla gestione dei rischi

I rischi tipici dell'attività bancaria, per quanto non riconducibili ad uno schema generale ed esaustivo, sono stati classificati secondo una pluralità di criteri⁸.

Secondo la classificazione adottata ai fini della trattazione i rischi dell'attività bancaria, che ne influenzano le condizioni di equilibrio⁹, possono essere ricondotti a due categorie fondamentali: *rischi finanziari e rischi economici*¹⁰. I rischi finanziari fanno riferimento ad un'equilibrata composizione della struttura finanziaria; i rischi economici, con riferimento alla loro natura, si dividono in: *rischi di credito e rischi di mercato*.

2.1 I rischi finanziari

I rischi finanziari attengono alla possibilità che la banca non riesca a mantenere nel breve termine un equilibrio tra flussi finanziari in entrata e in uscita. Lo squilibrio, che deriva da una non equilibrata composizione dell'attivo e del passivo in base alla scadenza contrattuale, è subordinato al rispetto di due condizioni importanti per l'attività bancaria: la *liquidità* e la *solvibilità*.

Il rischio di liquidità si lega ad uno stato temporaneo di illiquidità della banca che, compromettendone la capacità di far fronte agli impegni assunti, produce effetti economici negativi¹¹ connessi al reperimento delle risorse finanziarie. Per gli intermediari creditizi una crisi di liquidità può tradursi, a seguito di una perdita di fiducia da

⁸ Sul punto: GUALANDRI, *Aziende di credito*, 1991.

⁹ Sul punto: LORUSSO, *La politica dei fidi e i rischi nelle imprese bancarie*, 1986; MOTTURA, *Obiettivi, vincoli, equilibri e rischi*, in MOTTURA (a cura di), *La gestione della banca*, 1981; PIN, *Le condizioni di equilibrio nelle gestioni bancarie*, 1980; DELL'AMORE, *Economia delle aziende di credito*, 1969; AMADUZZI, *L'azienda nel suo sistema*, 1978; FERRERO, *Istituzioni di economia d'azienda*, 1968 ; ONIDA, *Economia d'azienda*, 1963.

¹⁰ GAETANO, *Il sistema dei rischi*, 1996, p. 78.

¹¹ "Tali effetti corrispondono al costo di acquisto dei mezzi monetari dall'esterno o derivano dalle perdite da realizzo che emergono al momento della liquidazione sul mercato di parte degli investimenti aziendali, oppure sono connessi ai minori rendimenti delle riserve di liquidità", GAETANO, *Il sistema dei rischi*, 1996, p. 79.